

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

27 FEBBRAIO 1960

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

3° ANNO N. 13

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITA'

Decisioni

- Decisione n. 6-60 del 17 febbraio 1960 che stabilisce alcune modalità di applicazione della decisione n. 2-60 del 27 gennaio 1960* 489/60

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

Informazioni

Commissione amministrativa

della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

- Decisione n. 13 del 19 novembre 1959 circa la nozione di «corso ufficiale di cambio» per l'applicazione dei Regolamenti n. 3 e n. 4* 493/60
- Decisione n. 14 del 20 novembre 1959 circa la data da prendere in considerazione per determinare il corso di cambio da applicare per il calcolo delle diverse prestazioni* 494/60
- Decisione n. 15 del 18 dicembre 1959 relativa all'utilizzazione del certificato di distacco (E 1) in caso di distacchi successivi di brevissima durata* 494/60
- Decisione n. 16 del 21 gennaio 1960 riguardante la nozione di occupazione temporanea* 495/60

(segue)

SOMMARIO (seguito)

**FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO
DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE**

Informazioni

Investimenti economici nell'Alto Volta 497/60

Avvisi

*Bando di gara n. 12 relativo ad un progetto finanziato dalla Comunità
Economica Europea — Fondo europeo per lo sviluppo dei paesi e
territori d'oltremare* 498/60

*Bando di gara n. 13 relativo ad un progetto finanziato dalla Comunità
Economica Europea — Fondo europeo per lo sviluppo dei paesi e
territori d'oltremare* 499/60

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
ALTA AUTORITA'

DECISIONI

DECISIONE N. 6-60

del 17 febbraio 1960

che stabilisce alcune modalità di applicazione della decisione n. 2-60 del 27 gennaio 1960

L'ALTA AUTORITA'

vista la decisione n. 2-60 del 27 gennaio 1960 relativa alla corresponsione di un'indennità speciale temporanea intesa ad aiutare i lavoratori delle imprese carboniere del Belgio colpiti da disoccupazione parziale collettiva per mancanza di sbocchi dell'impresa, e in particolare l'articolo 6 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 5 del 4 febbraio 1960, pag. 125/60);

visto l'accordo del Governo del Regno del Belgio;

considerando che per l'applicazione della decisione n. 2-60 occorre definire la nozione di salario giornaliero e precisare il modo di versamento dell'indennità C.E.C.A. nonchè i documenti che le imprese e, in certi casi, i lavoratori devono fornire all'uopo;

DECIDE:

Articolo 1

1. Per salario giornaliero, si deve intendere la media giornaliera del salario lordo in con-

tanti riscosso dal lavoratore per i giorni e i turni effettivamente lavorati compreso l'ultimo periodo di paga precedente la fine del mese per il quale è accordata la indennità C.E.C.A.

Se il lavoratore non ha prestato lavoro effettivo nel corso del periodo indicato, per il calcolo del salario giornaliero è preso in considerazione l'ultimo periodo di paga che comprende prestazioni effettive.

2. Per salario lordo in contanti si deve intendere il salario propriamente detto e i premi individuali e collettivi che costituiscono un complemento diretto del salario e sono versati contemporaneamente a quest'ultimo, ad esclusione:

- delle prestazioni in natura,
- dei premi a corrispettivo di spese reali,
- delle maggiorazioni di lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo,

- dei premi globali che si aggiungono al salario abitualmente percepito e sono versati con una periodicità variabile, quali ad esempio gratifiche, premi di fine d'anno, ecc.

3. Per tener conto delle disposizioni che in Belgio regolano la retribuzione dei giorni di riposo compensatorio, il salario giornaliero calcolato secondo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è aumentato di un quindicesimo.

Articolo 2

1. Il versamento dell'indennità C.E.C.A. al lavoratore viene effettuato dall'impresa presso la quale il lavoratore è in forza l'ultimo giorno del mese a titolo del quale è accordata l'indennità C.E.C.A.

2. Il versamento ha luogo in occasione della prima e della seconda paga effettuata nel corso del mese successivo a quello per il quale l'indennità C.E.C.A. è accordata, mediante un foglio paga speciale, sul quale è fatta menzione che il pagamento riguarda la indennità C.E.C.A. Il foglio paga è compilato in duplice copia, delle quali una firmata per quietanza dal lavoratore.

3. Quando il lavoratore non è in forza presso un'impresa carboniera alla fine del mese a titolo del quale è accordata l'indennità, il versamento dell'indennità viene effettuato, ove occorra, dall'ultimo datore di lavoro presso il quale il lavoratore era in forza nel corso del mese in questione.

Articolo 3

1. Le imprese devono fornire all'Office National du Placement et du Chômage tutti i documenti richiesti da questo organismo per poter procedere al controllo del versamento dell'indennità.

2. In particolare, per ogni mese a titolo del quale è accordata l'indennità C.E.C.A., le imprese trasmettono:

- a) per i lavoratori in forza presso l'impresa durante tutto il mese considerato, un elenco nominativo dichiarato veritiero e

fedele dalla e dalle persone all'uopo abilitate e contenente le seguenti informazioni: numero d'ordine, cognome e nomi dei lavoratori, salario giornaliero calcolato a norma della presente decisione, numero dei giorni non lavorati nel corso del mese di calendario per disoccupazione parziale collettiva causata da mancanza di sbocchi, importo della indennità versata. Questo elenco è trasmesso all'Office National du Placement et du Chômage al più tardi otto giorni dopo il pagamento dell'indennità.

L'elenco, compilato per sedi di estrazione, indica le date dei giorni di disoccupazione parziale collettiva per mancanza di sbocchi, disposti dall'impresa, e contiene un attestato nel quale si certifica che l'elenco comprende esclusivamente lavoratori all'interno, all'esterno e addetti ai servizi ausiliari la cui attività è collegata all'estrazione di carbone.

- b) Per i lavoratori in forza l'ultimo giorno del mese considerato, e che siano entrati in servizio presso l'impresa nel corso dello stesso mese, un elenco comprendente le stesse informazioni previste sub a), come pure il numero dei giorni eventualmente non lavorati dagli interessati alle dipendenze di altri datori di lavoro nel corso del mese. Questo elenco è trasmesso all'Office National du Placement et du Chômage non appena raccolte le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e comunque entro il 15 del secondo mese successivo a quello a titolo del quale è accordata l'indennità C.E.C.A.

Agli elenchi di cui sub a) e b) sono allegate le quietanze firmate dai lavoratori.

- 3. Per i lavoratori entrati in servizio durante una parte del mese a titolo del quale è accordata l'indennità C.E.C.A. e che abbiano lasciato l'impresa prima della fine dello stesso mese, l'impresa redige una dichiarazione, attestata veritiera e fedele dalla o dalle persone all'uopo abilitate, e contenente i nomi, il cognome e l'indirizzo del lavoratore, il salario giornaliero

calcolato a norma della presente decisione e il numero di giorni non lavorati dal lavoratore nel corso del mese considerato a causa di disoccupazione parziale collettiva per mancanza di sbocchi.

Articolo 4

Il lavoratore è tenuto a presentare documenti soltanto nei seguenti casi:

1. Il lavoratore che ha cambiato datore di lavoro nel corso del mese a titolo del quale l'indennità C.E.C.A. è accordata, deve rimettere al datore di lavoro presso il quale è in forza l'ultimo giorno del mese, la dichiarazione che il precedente datore di lavoro deve compilare conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3.

Ai fini del calcolo dell'indennità C.E.C.A., le prestazioni effettuate dal lavoratore presso il datore di lavoro precedente sono prese in considerazione soltanto se la dichiarazione è consegnata, al datore di lavoro presso il quale egli è in forza l'ultimo giorno del mese, entro la fine del mese successivo a quello per il quale essa è stata rilasciata.

2. Il lavoratore che ha lasciato l'industria carboniera nel corso del mese durante il quale è accordata l'indennità C.E.C.A., deve presentare domanda di pagamento dell'indennità C.E.C.A. all'ultimo datore di lavoro presso il quale era in forza durante il mese considerato.

Articolo 5

La compilazione di dichiarazioni false dà luogo alle rettifiche del caso.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3 del Trattato.

Articolo 6

La presente decisione si applica al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1960.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 17 febbraio 1960.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Piero MALVESTITI

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA PER LA SICUREZZA SOCIALE
DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 13

del 19 novembre 1959

circa la nozione di «corso ufficiale di cambio» per l'applicazione dei Regolamenti n. 3 e n. 4

La Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto l'articolo 4 del Regolamento n. 4 che fissa le modalità di applicazione e integra le disposizioni del Regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

visto l'articolo 43, lett. a) del Regolamento n. 3, in conformità del quale è incaricata di regolare tutte le questioni amministrative derivanti dalle disposizioni dei Regolamenti n. 3 e n. 4;

considerato che in mancanza di una definizione ufficiale, occorre precisare la nozione di corso ufficiale di cambio adoperata in alcuni articoli dei Regolamenti n. 3 e n. 4;

DECIDE:

Allo stato attuale degli accordi internazionali in materia monetaria, l'espressione «corso uff-

ciale di cambio fissato tra gli Stati membri interessati», equivale per gli Stati membri, tranne che per l'Italia, alla parità ufficiale di ogni moneta interessata, riconosciuta dal Fondo Monetario Internazionale. Questa parità, fissata in conformità all'articolo IV dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale, corrisponde al corso medio fra i corsi minimi e massimi alla vendita ed all'acquisto, comunicati alle autorità monetarie dei paesi membri per il funzionamento dell'Accordo Monetario Europeo.

Per l'Italia, che partecipa all'Accordo Monetario Europeo, l'espressione «corso ufficiale di cambio fissato tra gli Stati membri interessati», corrisponde al corso medio tra i corsi minimi e massimi alla vendita ed all'acquisto comunicati alle autorità monetarie degli altri Stati membri nell'ambito dell'Accordo Monetario Europeo.

Il Presidente
della Commissione amministrativa
G. CARAPEZZA

DECISIONE N. 14

del 20 novembre 1959

circa la data da prendere in considerazione per determinare il corso di cambio da applicare per il calcolo delle diverse prestazioni

La Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto l'articolo 4 del Regolamento n. 4 che fissa le modalità di applicazione ed integra le disposizioni del Regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

visti gli articoli 11 § (2), 28 § (3), 40 § (2) e 42 §§ (2) e (3) del Regolamento n. 3;

visti gli articoli 35 § (2) e 70 § (5) del Regolamento n. 4;

visto l'articolo 43 comma a) del Regolamento n. 3, secondo il quale essa è incaricata di regolare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni dei Regolamenti n. 3 e n. 4;

considerato che le operazioni di liquidazione delle pensioni e delle rendite richiedono periodi più o meno lunghi, e che si deve pertanto precisare che cosa si debba intendere per «data di liquidazione della pensione o della rendita», di cui agli articoli 35 § (2) e 70 § (5) del Regolamento n. 4;

DECIDE:

a) per l'applicazione dell'articolo 11 § (2) del Regolamento n. 3, il corso ufficiale di cambio da prendere in considerazione è quello vigente il primo giorno del mese in cui si effettua l'ultima operazione di liquidazione, all'occorrenza, quello vigente al momento del nuovo calcolo della pensione. In caso di variazione del corso ufficiale di cambio, se ne terrà conto soltanto quando essa superi il 10 %;

b) per l'applicazione dell'articolo 35 § (2) dell'articolo 70 § (5) del Regolamento n. 4, il corso ufficiale da prendere in considerazione è quello vigente il primo giorno del mese nel corso del quale si effettua l'ultima delle operazioni di liquidazione della pensione o della rendita;

c) per l'applicazione dell'articolo 40 § (2) del Regolamento n. 3, il corso ufficiale di cambio da prendere in considerazione è quello applicabile nel primo giorno del trimestre in questione. In caso di variazione del corso ufficiale di cambio, se ne terrà conto soltanto quando essa superi il 10 %.

Il Presidente
della Commissione amministrativa
G. CARAPEZZA

DECISIONE N. 15

del 18 dicembre 1959

**relativa all'utilizzazione del certificato di distacco (E 1)
in caso di distacchi successivi di brevissima durata**

La Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il comma (a) dell'articolo 43 del Regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in virtù del quale essa è incaricata di regolare ogni questione amministrativa

derivante dalle disposizioni dei Regolamenti n. 3 e n. 4;

visto l'articolo 13 comma (a) del Regolamento n. 3 sopra citato;

visto l'articolo 11 del Regolamento n. 4;

considerando che nel caso dei lavoratori occupati successivamente durante periodi di brevissima durata nei territori di diversi Stati membri, l'istituzione competente non è in grado di rilasciare il certificato di distacco (E 1) in tempo utile prima della partenza del lavoratore;

considerando la necessità di adottare una procedura semplificata per tali casi;

DECIDE:

In caso di distacchi successivi di brevissima durata il certificato di distacco (E 1) dev'essere utilizzato tenendo conto delle seguenti regole derogatorie:

1. a differenza di quanto è proscritto per i distacchi ordinari, il certificato non comporta alcuna indicazione riguardante il datore di lavoro né il paese di distacco. Invece di un periodo probabile di distacco, il certificato comporterà una durata fissa limitata a 3 mesi;
- 2 in conformità all'articolo 11 del Regolamento n. 4 il certificato E 1 sarà consegnato al lavoratore dell'istituzione designata dall'autorità competente, su motivazione fornita dal suo datore di lavoro che egli è normalmente incaricato di uno dei seguenti compiti:

- a) avviamento nel territorio di uno Stato membro di un impianto fabbricato in un altro paese;
- b) riparazione urgente nel territorio di uno Stato membro di un impianto fabbricato in un altro paese;
- c) ogni altra missione urgente attinente all'esercizio normale dell'attività dell'impresa da cui il lavoratore dipende.

3. l'utilizzazione del certificato, anche per giustificare la situazione del lavoratore in conformità agli articoli 13 comma (a) e 19 § (1) del Regolamento n. 3 e 11, 17 (1) e (2) e 48 del Regolamento n. 4 sarà subordinata alla conferma dell'occupazione presso lo stabilimento in causa mediante l'apposizione di un timbro di tale stabilimento;
4. si rinuncerà alla descrizione richiesta nel formulario E 1.

Il Presidente

della Commissione amministrativa

G. CARAPEZZA

DECISIONE N. 16

del 21 gennaio 1960

riguardante la nozione di occupazione temporanea

La Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il paragrafo 3 dell'articolo 20 del Regolamento n. 3 riguardante la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

visto il n. 1 lettera a) dell'allegato C del Regolamento sopra citato;

DECIDE:

1. L'occupazione temporanea è quella esercitata da un lavoratore che si reca da un paese

in un altro per effettuarvi un lavoro subordinato il cui oggetto richiede periodi di occupazione limitata e di durata non superiore ai 15 mesi.

Non cessa di essere temporanea l'occupazione che venga prolungata da un contratto concluso con lo stesso datore di lavoro per l'esecuzione dello stesso lavoro, riconosciuta a questo scopo dall'autorità amministrativa o dall'istituzione designata per ciascun paese nell'allegato alla presente decisione.

2. Quando i lavoratori sono occupati in Francia o hanno la qualifica di cittadini francesi o di apolidi o di profughi residenti nel territorio

francese, la definizione dell'occupazione temporanea non pregiudica le riserve formulate nell'allegato C 1, articolo 4 § 4 — Francia, relative ai lavoratori stagionali definiti nell'articolo 1, comma (1) del Regolamento n. 3.

3. La presente decisione verrà modificata, a seconda della necessità, in occasione dell'esame

delle condizioni di applicazione del § 2 dell'articolo 20 del Regolamento n. 3.

Il Presidente

della Commissione amministrativa

A. KAYSER

ALLEGATO

Autorità amministrative ed istituzioni designate conformemente al comma 2 del paragrafo 1 della decisione n. 16 del 21 gennaio 1960 relativa alla definizione dell'occupazione temporanea

Belgio

L'inspection des Lois Sociales, Ministère de la Prévoyance Sociale, Bruxelles.
(L'ispezione delle leggi sociali, Ministero della previdenza sociale, Bruxelles.)

Repubblica federale di Germania

L'istituzione competente per la prestazione in questione.

Francia

La Direction Départementale du Travail et de la Main-d'Oeuvre du lieu d'emploi.
(La Direzione dipartimentale del lavoro e della mano d'opera del luogo d'occupazione.)

Italia

Ufficio provinciale del lavoro e dell'occupazione nel cui territorio ha sede la ditta.

Lussemburgo

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Luxembourg. (Ministero del lavoro e della sicurezza sociale, Lussemburgo.)

Paesi Bassi

Rijksarbeidsbureau, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Den Haag. (Ufficio nazionale del lavoro, Ministero degli affari sociali e della salute pubblica.)

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE

INFORMAZIONI

Investimenti economici nell'Alto Volta

Il 13 febbraio 1960 si è ritenuta approvata la proposta per il finanziamento da parte del Fondo europeo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare di un progetto economico presentato dalla Repubblica dell'Alto Volta, e che era stato sottoposto al Consiglio dei Ministri dalla Commissione conformemente all'articolo 5 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea.

Tale progetto riguarda la costruzione di tre dighe in terra nella regione dell'Est Volta, con stanziamento provvisorio di 300.000 unità di conto.

AVVISI

BANDO DI GARA N. 12

**relativo ad un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea
— Fondo europeo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare**

Convenzione: 5/F/SF/S/58

Progetto: 11.24.301

Oggetto:

Fornitura di materiale secondo la lista seguente:

1 rullo a ruote trainabile	1 rullo a piede di montone
1 bulldozer a ruote 150-200 Cv.	1 spanditore semovente
1 autocisterna	2 betoniere 150 l.
1 spanditore di ghiaia	3 camion benne
	1 trattore a ruote gommate 80 Cv.

Località:

Parco del Servizio dei lavori pubblici a Gibuti (Somalia Francese) in Africa Orientale

Ammontare presunto:

17.000.000 di franchi di Gibuti

Termine previsto per la fornitura:

4 mesi

Le offerte debbono pervenire per lettera raccomandata al Directeur des Travaux Publics à Djibouti (Côte Française des Somalis), entro la data fissata per l'apertura dei plichi che avrà luogo il 16 maggio 1960 alle ore 16 locali (13 ora G.M.T.) a Gibuti.

Capitolato speciale di appalto in lingua francese:**Per l'acquisto:**

100 N.F. francesi presso: Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer, 90 Boulevard Latour-Maubourg, Paris 7^e;

5.000 franchi di Gibuti presso: Direction des Travaux Publics, Djibouti (Côte Française des Somalis).

La spedizione del Capitolato speciale d'appalto sarà effettuata per via aerea contro ricevimento della somma indicata da parte di uno degli enti suddetti. Il pagamento può farsi con assegno bancario nella moneta indicata per ogni ente.

Per la consultazione:

- 1) Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer, 90, Boulevard Latour-Maubourg, Paris 7^e;
- 2) Direction des Travaux Publics à Djibouti (Côte Française des Somalis);
- 3) Commissione della Comunità Economica Europea. — Direzione Generale dei paesi e territori d'oltremare, 56, rue du Marais, Bruxelles;

4) Servizi di informazione delle Comunità Europee a:

Bonn, Zitelmannstraße 11
L'Aia, Mauritskade, 39
Lussemburgo, 18, rue Aldringer
Parigi 16^e, 61 rue des Belles-Feuilles
Roma, Piazza della Torretta, 36.

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

BANDO DI GARA N. 13

relativo ad un progetto finanziato dalla Comunità Economica Europea
— Fondo europeo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare

Convenzione: 9/F/MA/S/58

Progetto: 11.24.104

Oggetto:

Fornitura di elementi prefabbricati (ossature, capriate, piastre di copertura ecc.), necessari alla costruzione di 120 aule scolastiche, resi al Madagascar in 9 località differenti.

Ammontare presunto:

36.000.000 franchi CFA.

Termine previsto per l'esecuzione:

6 mesi

Le offerte debbono pervenire per lettera raccomandata alla Direction des Services Académiques à Tananarive (Madagascar) al più tardi il 21 maggio 1960, alle ore 11 locali (8 ora G.M.T.). L'apertura dei plichi avrà luogo il 23 maggio 1960, alle ore 9 locali (6 ora G.M.T.) nell'ufficio del Directeur des Services Académiques à Tananarive (Madagascar).

Capitolato speciale di appalto e documenti annessi in lingua francese:

Prezzo dei documenti da spedire a:

- a) Francia e paesi e territori d'oltremare: 1.800 franchi CFA
- b) Altri Stati membri della Comunità Economica Europea e territori associati: 2.420 franchi CFA

L'invio sarà effettuato franco di porto per via aerea dopo versamento della somma indicata al conto corrente postale 210-81 — Fédération Nationale des Coopératives scolaires — Direction de l'enseignement — Tananarive (Madagascar).

Per consultazione:

- 1) Ministère de l'Education Nationale — Services Académiques — Tananarive (Madagascar);
- 2) Chambre de Commerce — Rue Colbert — Tananarive (Madagascar);
- 3) Commissione della Comunità Economica Europea — Direzione Generale dei paesi e territori d'oltremare, 56, rue du Marais, Bruxelles;
- 4) Servizi di informazione delle Comunità Europee:
Bonn, Zitelmannstraße 11
L'Aia, Mauritskade, 39
Lussemburgo, 18 rue Aldringer
Parigi 16^e rue des Belles-Feuilles
Roma, Piazza della Torretta, 36.

Per informazioni:

Direction des Services Académiques, Tananarive (Madagascar).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

NUOVA PUBBLICAZIONE:

«Le imprese siderurgiche della Comunità»

L'Alta Autorità ha predisposto una nuova edizione del Repertorio delle imprese siderurgiche della Comunità, uscito nel 1955.

La prima parte della pubblicazione elenca le imprese con le rispettive organizzazioni di vendita, precisando gli indirizzi e l'ubicazione degli stabilimenti. Un indice analitico permette di desumere i programmi di laminazione delle imprese secondo i metodi di fabbricazione. Le carte dei paesi membri indicano l'ubicazione dei singoli stabilimenti, i punti di parità, le principali linee di navigazione e i valichi ferroviari.

Il nuovo repertorio è inviato automaticamente agli abbonati della pubblicazione «Ghise e acciai — Prezzi base» ed è compreso nel prezzo di abbonamento di quest'ultima.

Il repertorio si può acquistare separatamente al prezzo di Lit. 750 (Fr. b. 60,—) presso gli uffici di vendita della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.